REGOLAMENTO

SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (CD. WHISTLEBLOWING)

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.09.2026

Il presente Regolamento si colloca nell'ambito del Sistema Normativo Aziendale – perimetro SRA (Sistema Regolatorio Aziendale).

SCHEDA DEL DOCUMENTO

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO

	NOMINATIVO	RUOLO	DATA
Approvato	Consiglio di Amministrazione	//	24.09.2026
Verificato e validato	F.B. Pica	RPCT e Resp. della Funzione Audit, Risk e Compliance	15.09.2026
Redatto da:	E. Monte	U.O. Compliance e Anticorruzione	15.09.2026

STORICIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

DATA PUBBLICAZIONE	NOTE	REVISIONE
28.09.2026	*Prima emissione Regolamento* *(In precedenza Circolare n. 82 del 17-06-2025)*	00

RIFERIMENTI DI PROCESSO

	DEFINIZIONE
PROCESSO	STA_17 - Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
SOTTO-PROCESSO	STA_17.02 – Whistleblowing

RIFERIMENTI NORMATIVI

	DEFINIZIONE
D.lgs. n. 24/2023	Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di whistleblowing
L. n. 190/2012	Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
D.Lgs. 211/2025	Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673
Delibera ANAC 311/2023	Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.
Delibera ANAC 479/2025	modifica ed integrazione della Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 recante "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto

	dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne".
Modello 231	Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato da EqG ai sensi del D.lgs. n. 231/2001
Codice etico	Codice etico di EqG
PTPCT	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di EqG

DEFINIZIONI E ACRONIMI

ACRONIMO	DEFINIZIONE
EQG	Equitalia Giustizia
RPCT	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
PTPCT	Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
ODV	Organismo di Vigilanza

Sommario

1. FINALITÀ 5

2. AMBITO DI APPLICAZIONE 5

2.1. AMBITO SOGGETTIVO 5

2.2. AMBITO OGGETTIVO 6

3. I CANALI DI SEGNALAZIONE PREVISTI DAL DECRETO 7

4. CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE 8

5. IL GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO 9

6. 6. RUOLI E COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO DI SEGNALAZIONE IN EQG 10

6.1 IL SEGNALANTE 10

6.2 IL FACILITATORE 10

6.3 IL RPCT 10

6.4 IL PERSONALE DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO DEL RPCT 11

7. COMPITI DEL RPCT, QUALE GESTORE DELLE SEGNALAZIONI, ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLE SEGNALAZIONI E RELATIVA ATTIVITÀ ISTRUTTORIA 11

8. SEGNALAZIONE ESTERNA 13

9. LE TUTELE PREVISTE DAL DECRETO PER IL SEGNALANTE E PER GLI ALTRI SOGGETTI INDICATI NEL DECRETO 13

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 15

11. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI 16

12. SISTEMA SANZIONATORIO 16

13. ADOZIONE E DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO 16

1. FINALITÀ

Equitalia Giustizia S.p.A. (di seguito anche "*Equitalia Giustizia*" o la "*Società*") riconosce, nell'istituto del *whistleblowing*, una misura fondamentale per la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.

Per tali ragioni la Società ritiene opportuno adottare un Regolamento *Whistleblowing* (di seguito anche il "*Regolamento*") che contiene le indicazioni per la segnalazione di condotte illecite delle quali le persone fisiche siano venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, in coerenza con il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"* (di seguito anche il "Decreto"), nonché in coerenza con il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) di Equitalia Giustizia e con il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 231/2001 adottato dalla Società (di seguito MOG o Modello).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1. Ambito soggettivo

Il Decreto individua l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina con contenuti molto innovativi rispetto alla precedente normativa.

Vi sono ricompresi, infatti, tutti i soggetti che si trovano - anche solo temporaneamente - in rapporti lavorativi con una amministrazione o con un ente privato, pur non avendo la qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti, retribuiti o meno) e, seppur a determinate condizioni, coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con gli enti citati (in fase di trattative precontrattuali) nonché coloro il cui rapporto sia cessato ovvero il cui contratto di lavoro sia ancora nella fase del periodo di prova.

Sono, quindi, legittimate ad effettuare la segnalazione ai sensi del D.lgs. 24/2023 le persone che operano nel contesto lavorativo in qualità di:

- dipendenti di Equitalia Giustizia;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso Equitalia Giustizia;
- collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso Equitalia Giustizia;

- lavoratori o collaboratori dei soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di Equitalia Giustizia;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, presso Equitalia Giustizia;
- azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso Equitalia Giustizia.

Il Decreto stabilisce, inoltre, che è possibile effettuare la segnalazione nei seguenti casi:

a) quando il rapporto giuridico è in corso;

b) durante il periodo di prova;

c) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

2.2. Ambito oggettivo

Il Decreto stabilisce che sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse sia quelle non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero essere commesse sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione di violazioni.

Non sono ricomprese tra le violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Tenendo conto dell'ampiezza delle fattispecie che possono essere oggetto di segnalazione, il legislatore ha tipizzato gli illeciti, gli atti, i comportamenti o le omissioni che possono essere oggetto di segnalazione di whistleblowing indicando in modo dettagliato, che cosa sia qualificabile come violazione.

Le violazioni possono riguardare sia disposizioni normative nazionali che disposizioni normative dell'Unione europea.

Ai sensi del Decreto si possono segnalare, quindi, i seguenti comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Equitalia Giustizia e che consistono in:

- Violazioni di disposizioni normative nazionali relative a:
 - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, cioè i cosiddetti "reati presupposto", individuati dalla normativa di riferimento e per quanto attiene ad Equitalia Giustizia indicati esplicitamente nel MOG adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ovvero violazioni del Modello medesimo.
- Violazioni di disposizioni normative europee:
 - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;
 - violazione delle misure restrittive dell'Unione di cui alla direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024.

3. I CANALI DI SEGNALAZIONE PREVISTI DAL DECRETO

Il Decreto ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni:

a) canale interno agli enti e ai soggetti destinatari della normativa;

b) canale esterno attivato presso ANAC (cfr. artt. 6-7 del Decreto);

c) divulgazione pubblica (cfr. art 15 del Decreto);

d) denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Per essere ritenuti adeguati i canali di segnalazione interna devono:

- garantire la riservatezza anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, ove siano utilizzati strumenti informatici;

- consentire di effettuare segnalazioni: in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma online); o orale, attraverso linee telefoniche o in alternativa con sistemi di messaggistica vocale; ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del segnalante in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del Decreto, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

A tal proposito si precisa infatti che, in primo luogo, il legislatore ha disposto che debbano essere approntati all'interno dei soggetti cui si applica la normativa appositi "canali interni" per ricevere e trattare le segnalazioni.

Il Decreto stabilisce che gli enti del settore pubblico, tra i quali rientra Equitalia Giustizia, sono tenuti ad attivare un canale interno per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni.

I canali di segnalazione interna devono:

- garantire la riservatezza anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, ove siano utilizzati strumenti informatici: della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;

- consentire di effettuare segnalazioni: in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma online); orale, attraverso linee telefoniche o in alternativa con sistemi di messaggistica vocale; su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

4. CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

Equitalia Giustizia, in ottemperanza a quanto sancito dal Decreto, prevede i seguenti canali interni di segnalazione:

- applicativo software, che permette di eseguire una segnalazione:

- ✓ in forma scritta;
- ✓ in forma orale;

- segnalazione scritta, indirizzata ad Equitalia Giustizia SpA – all'attenzione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

 ✓ a mezzo via posta, in plico chiuso, all'indirizzo "Equitalia Giustizia S.p.A., Viale di Tor Marancia n. 4, 00147 Roma", utilizzando il sistema della doppia busta: la prima busta deve contenere i dati identificativi della persona segnalante e la relativa documentazione identificativa; la seconda deve contenere la segnalazione e l'eventuale documentazione allegata. Entrambe le buste devono essere inserite in una terza busta chiusa, recante all'esterno la dicitura **"Riservata al Gestore della segnalazione – Whistleblowing, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)"**.

 ✓ a mezzo email-pec all'indirizzo whistleblowing@pec.equitaliagiustizia.it

Nella intranet aziendale, nella sezione dedicata alla prevenzione della corruzione, la Società rende disponibili i link di accesso ai canali di segnalazione sopra indicati nonché le schede di sintesi contenenti informazioni sui canali di segnalazione previsti dalla normativa, sui presupposti e sull'iter operativo per l'effettuazione delle segnalazioni interne ed esterne, in coerenza con il Decreto.

La Società rende, altresì, disponibile il link di accesso all'applicativo software sul sito internet istituzionale nonché nella sezione Portale Società Trasparente del sito istituzionale, sottosezione Prevenzione della Corruzione.

Tramite l'applicativo software e nell'ambito della segnalazione scritta il segnalante ha la facoltà di richiedere un incontro al gestore della segnalazione.

La Funzione Audit, Risk e Compliance aggiorna e verifica periodicamente il corretto funzionamento dei predetti link, nonché la costante compliance alla vigente normativa dei relativi contenuti.

5. IL GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

L'art. 4 comma 5 del Decreto, stabilisce che i soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (d'ora in poi anche RPCT), di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo la gestione del canale di segnalazione interna.

Equitalia Giustizia rientra tra i soggetti di cui all'articolo 4 comma 5 del Decreto.

Pertanto, la gestione del canale interno di segnalazione è affidata al RPCT di Equitalia Giustizia, che si avvale della U.O. Compliance e Anticorruzione quale struttura di supporto al RPCT stesso in materia di whistleblowing.

Equitalia Giustizia garantisce al RPCT e al personale dal medesimo, individuato così come sopra indicato, adeguata formazione sul D.Lgs. 24/2023 e in materia di whistleblowing.

6. 6. RUOLI E COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO DI SEGNALAZIONE IN EQG

I soggetti coinvolti nel procedimento di segnalazione in Equitalia Giustizia sono:

a) il segnalante;

b) il facilitatore;

c) il RPCT, quale gestore dei canali interni di segnalazione;

d) il personale della struttura di supporto del RPCT da questo specificatamente individuato (v. *infra* par. 6.4).

6.1 Il Segnalante

Il segnalante è uno dei soggetti individuati al precedente paragrafo 2.1 che, nell'ambito del proprio rapporto instaurato con la Società, può segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Equitalia Giustizia, tipizzati dal Decreto, così come indicati al precedente paragrafo 2.2.

Al segnalante sono accordate le tutele previste dal Decreto.

6.2 Il facilitatore

Il Decreto all'articolo 2 comma 1 lettera h) definisce "facilitatore" una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

6.3 Il RPCT

Il RPCT è, a norma dell'articolo 4 del Decreto, il soggetto incaricato della gestione del canale interno di segnalazione ed è il soggetto che svolge l'attività di verifica e di istruttoria finalizzata a dare seguito alle segnalazioni pervenute, con il supporto della U.O. Compliance e Anticorruzione (v. *infra* par. 6.4).

Nello svolgimento delle proprie attività, quindi, il RPCT si può avvalere del supporto del personale della Funzione Audit Risk e Compliance – U.O. Anticorruzione e Compliance, che è la struttura di supporto del RPCT.

La responsabilità della gestione del canale interno di segnalazione, delle relative segnalazioni, delle attività di verifica e di istruttoria resta comunque in capo al RPCT.

6.4 Il personale della struttura di supporto del RPCT

La U.O. Compliance e Anticorruzione, quale struttura di supporto al RPCT, coadiuva il RPCT nella gestione del canale interno e nelle conseguenti attività di verifica e istruttoria delle segnalazioni in materia di whistleblowing.

Considerata l'esigenza di tutela della riservatezza accordata dal Decreto al segnalante, il RPCT può individuare nell'ambito della U.O. Compliance e Anticorruzione, il personale da dedicare allo svolgimento delle attività di gestione delle segnalazioni ed alle conseguenti attività di verifica e istruttoria. Il personale così individuato deve essere anche formalmente autorizzato dal Titolare del trattamento dei dati personali contenuti nelle segnalazioni.

7. COMPITI DEL RPCT, QUALE GESTORE DELLE SEGNALAZIONI, ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLE SEGNALAZIONI E RELATIVA ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

Ai sensi dell'art 4 comma 5 del Decreto la gestione del canale di segnalazione interna è affidata al RPCT il quale, ricevuta la segnalazione, svolge le seguenti attività:

a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, secondo le modalità previste per ciascun canale di segnalazione attivato;

b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;

c) dà seguito alle segnalazioni ricevute;

d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

e) mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne;

f) informa periodicamente il Vertice aziendale sul numero e sullo stato delle segnalazioni ricevute;

g) informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza su eventuali segnalazioni ricevute che riguardano reati presupposto o violazioni del MOG adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Perché la segnalazione abbia un seguito è tuttavia necessario che dalla valutazione del RPCT la stessa risulti ammissibile al fine di accordare le tutele previste al segnalante.

In particolare, affinché la dichiarazione risulti ammissibile, è necessario che la stessa contenga i seguenti elementi essenziali:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

In ogni caso, non rientra nelle competenze del RPCT accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti.

Ove quanto segnalato non risulti circostanziato, il RPCT può chiedere al segnalante di fornire integrazioni all'istanza presentata.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione ai fini del whistleblowing, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate secondo la procedura che regola tale attività.

All'esito della fase istruttoria, qualora il RPCT ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione, deve rivolgersi immediatamente agli Organi preposti interni (Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato, Collegio sindacale, Organismo di Vigilanza, Funzione Audit, Risk e Compliance, Funzione Risorse Umane) o a enti/istituzioni esterne (Magistratura ordinaria e contabile, ANAC, etc.), ognuno secondo le proprie competenze.

Sempre all'esito dell'istruttoria, il RPCT provvede a fornire al segnalante un riscontro alla segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

8. SEGNALAZIONE ESTERNA

A norma dell'articolo 6 del Decreto, il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto;
b) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna va presentata all'ANAC che attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Si rinvia al sito dell'ANAC al link: https://www.anticorruzione.it/ per qualsiasi ulteriore informazione.

9. LE TUTELE PREVISTE DAL DECRETO PER IL SEGNALANTE E PER GLI ALTRI SOGGETTI INDICATI NEL DECRETO

Il soggetto che effettua la segnalazione di condotte illecite va considerato come prezioso collaboratore nell'attività di contrasto ai fenomeni corruttivi che, se non intercettati tempestivamente, possono provocare gravi danni alla collettività e all'immagine della Società.
Pertanto, il soggetto venuto a conoscenza di condotte illecite deve poter confidare pienamente sulla correttezza e riservatezza nella trattazione delle segnalazioni.
Le tutele previste dal Decreto per il segnalante si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.
Tra tali ultimi soggetti rientrano:

- le persone diverse dal segnalato ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione (a titolo esemplificativo a persone indicate come testimoni);
- i cosiddetti "facilitatori". Tale figura è stata introdotta dal Decreto e identifica coloro che supportano il segnalante nell'esecuzione della segnalazione, così come meglio esposto al paragrafo 6.2;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità

giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

- gli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Le principali tutele previste dal Decreto possono essere sintetizzate come di seguito esposto:

A Tutele inerenti alla riservatezza del segnalante e degli altri soggetti sopra indicati:

a) l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
b) nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.;
c) nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
d) nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
e) qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tale contesto il criterio della riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al Decreto o perviene a personale diverso da quello individuato dal Decreto per la gestione delle segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo;

B Divieto di adottare atti di ritorsione nei confronti del segnalante e degli atri soggetti sopra indicati:

Il decreto definisce ritorsione qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Il Decreto dà evidenza di alcune fattispecie che possono essere configurate quale ritorsione:

a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;

c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
e) le note di merito negative o le referenze negative;
f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le tutele previste dal Decreto si applicano in base alle condizioni previste dall'articolo 16 del Decreto stesso.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Società, in qualità di Titolare del trattamento[1], ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche GDPR), assicura che il trattamento dei dati personali conseguente alla gestione delle segnalazioni avvenga nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza e minimizzazione previsti dal GDPR rispetto alle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

la Società fornisce, in conformità al Regolamento UE 2016/679, adeguata informativa sul trattamento dei dati personali trattati nell'ambito della segnalazione e assicura altresì l'attuazione di misure tecniche e organizzative volte a prevenire trattamenti non autorizzati o illeciti ovvero perdita, distruzione o danni accidentali ai dati personali stessi.

Nell'ambito dell'informativa citata, la Società fornisce indicazioni per l'esercizio dei diritti degli interessati, di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

[1] Le Linee guida 07/2020 EDPB sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR, adottate il 7 luglio 2021, stabiliscono che "*per essere qualificato come titolare del trattamento non è necessario che tale soggetto abbia accesso effettivo ai dati trattati*"

11. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Quando, su richiesta del segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il RPCT, la stessa, previo consenso del segnalante, è documentata a cura dello stesso mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto ed è comunque verbalizzata. Il verbale è sottoscritto dal segnalante che può verificare, rettificare e confermare il verbale stesso prima della propria sottoscrizione.

12. SISTEMA SANZIONATORIO

Ai sensi dell'art. 21 del Decreto, l'ANAC applica le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro, quando accerta che sono state commesse ritorsioni, quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12 del Decreto;
- da 10.000 a 50.000 euro, quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro – nei confronti del segnalante – in caso di condanna dello stesso, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

13. ADOZIONE E DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO

In linea con quanto previsto con la Governance SNA, il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società, così come ogni successiva revisione e/o modifica.

Ad integrazione delle modalità di diffusione previste dalla vigente Governance SNA, il presente Regolamento è comunicato a tutto il personale aziendale mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Società, nella sezione dedicata alla prevenzione della corruzione, anche a beneficio dei terzi interessati.

La Società prevede inoltre l'organizzazione di iniziative formative periodiche in materia.